

Specie cacciabili, forme, modalità e tempi di caccia consentiti nelle Aree di Rispetto per la S.V. 2022/2023

Si elencano sistematicamente di seguito tutte le limitazioni e le modalità consentite circa l'esercizio venatorio all'interno delle Aree di Rispetto, con finalità di tutela ed incremento della produttività della piccola selvaggina stanziale cacciabile:

♣ Per la S.V. 2022/2023 vige il divieto di addestramento ed allenamento cani ed il divieto di caccia a Lepre, Fagiano, Coturnice e Starna;

♣ È vietato l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo e fisso.

♣ È consentita la caccia di selezione al Cinghiale ed ai Cervidi secondo le modalità previste dal R.R. 3/2012, dal calendario venatorio regionale vigente e dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati dalla Regione Marche;

♣ È consentita la caccia del Cinghiale in forma collettiva secondo le modalità previste dal R.R. 3/2012, dal calendario venatorio regionale vigente e dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati dalla Regione Marche.

Prelievo venatorio della Volpe nelle Aree di Rispetto

L'esercizio della caccia alla Volpe con utilizzo di cani è consentito nelle giornate e nei tempi definiti dal Calendario Venatorio Regionale vigente con le seguenti modalità:

♣ La caccia può essere svolta da gruppi composti da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 10 componenti con l'ausilio di un massimo di n. 6 cani;

♣ L'attività di prelievo deve essere svolta in presenza di Guardia Venatoria Volontaria designata dall'ATC AN2 o da un suo componente del Comitato di Gestione;

♣ Il gruppo che intende operare il prelievo dovrà dare comunicazione alla segreteria dell'ATC della volontà di esercitare la caccia con almeno n. 3 giorni di preavviso;

♣ L'A.T.C. rilascerà apposita autorizzazione;

♣ Rispetto alle dimensioni dell'Area di Rispetto l'ATC potrà ammettere giornalmente anche più di un gruppo di cacciatori e comunque in un rapporto di densità massima di n. 1/100 ettari.

♣ Durante l'azione di prelievo il cacciatore è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento ad alta visibilità (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo;

♣ Per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm..